

Versamenti in conto futuro aumento capitale: quando il costo non cresce

SINTESI OPERATIVA

La qualificazione dei versamenti dei soci destinati a un futuro aumento di capitale produce effetti decisivi: l'apporto entra nel costo fiscale della partecipazione solo se conserva natura patrimoniale e l'aumento viene deliberato nei termini concordati. Se la condizione non si realizza, la somma può diventare un credito del socio verso la società, senza incrementare il costo rilevante per la plusvalenza o la PEX. Delibere, bilancio, prove dei termini e disciplina dei trasferimenti successori devono quindi essere coerenti e documentati.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

La Cassazione torna sui versamenti dei soci destinati a un futuro aumento di capitale e chiarisce un punto che, nella pratica, viene spesso sottovalutato. Se l'aumento non viene deliberato nei termini concordati, l'apporto non resta automaticamente nel costo fiscale della partecipazione. Può trasformarsi, invece, in un credito del socio verso la società. Da qui discendono effetti civilistici, contabili, fiscali e anche successori. Non una sottigliezza da nota integrativa, insomma. Una scelta lessicale sbagliata può cambiare il valore della partecipazione e la plusvalenza da tassare.

PERCHÉ LA QUALIFICAZIONE PESA DAVVERO

Nelle società capita spesso che i soci intervengano con somme, rinunce a crediti o altri apporti patrimoniali. Lo fanno per sostenere la partecipata, per riequilibrare il patrimonio netto, per preparare una ricapitalizzazione.

Il problema nasce quando l'operazione viene descritta in modo generico. "Versamento in conto capitale", "versamento in conto futuro aumento capitale", "finanziamento soci", "rinuncia al credito". Nella prassi queste formule vengono talvolta usate come se fossero intercambiabili.

Non lo sono.

La diversa qualificazione incide su almeno quattro piani:

1. diritto del socio alla restituzione;
2. rappresentazione contabile nel bilancio;
3. costo fiscale della partecipazione;
4. trattamento in caso di cessione o trasferimento mortis causa.

L'ordinanza della Cassazione n. 9629/2026 si inserisce proprio in questo punto delicato. La Corte non guarda solo al nome usato nei conti. Cerca la causa concreta dell'apporto. E, soprattutto, verifica se l'attribuzione patrimoniale sia stabile oppure condizionata a un evento futuro.

VERSAMENTI IN CONTO FUTURO AUMENTO CAPITALE: IL NODO FISCALE

I versamenti in conto futuro aumento capitale hanno una caratteristica precisa. Il socio anticipa risorse alla società in vista di un successivo aumento del capitale sociale.

L'apporto, quindi, non nasce come versamento genericamente acquisito al patrimonio sociale. Nasce con una destinazione specifica. Dovrà servire a liberare una futura sottoscrizione.

Qui sta il punto.

Se l'aumento viene deliberato nei termini previsti, l'importo trova il proprio sbocco naturale. Il versamento può consolidarsi nel valore della partecipazione. Se invece l'aumento non viene deliberato, viene meno la ragione che giustificava

quell'attribuzione.

In quel momento il socio non ha più soltanto una posizione "da partecipante". Può maturare un credito restitutorio verso la società. E quel credito, per la Cassazione, non incrementa il costo fiscale della partecipazione ceduta.

LA VICENDA ESAMINATA DALLA CASSAZIONE

Il caso deciso dalla Suprema Corte riguardava una società che aveva rinunciato a un credito rilevante verso una partecipata. L'operazione era stata costruita in funzione di un futuro aumento di capitale.

Quel futuro aumento, però, avrebbe dovuto essere deliberato entro una data precisa. Il termine era scaduto senza alcuna delibera.

Nonostante ciò, la società cedente aveva mantenuto l'importo nel valore contabile e fiscale della partecipazione. Al momento della successiva cessione, tale scelta aveva ridotto la plusvalenza esposta.

L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'impostazione. Secondo l'Ufficio, una volta scaduto il termine senza aumento, quell'importo doveva essere trattato come credito verso la partecipata. Non come maggior costo della partecipazione.

La Cassazione ha accolto questa lettura. Il ragionamento è lineare, anche se severo: se l'aumento non si perfeziona, manca il fatto giuridico che stabilizza l'apporto nel capitale di rischio.

DIFFERENZA TRA APPORTO STABILE E APPORTO CONDIZIONATO

Per capire la portata della decisione occorre separare tre figure, che spesso vengono confuse.

I versamenti in conto capitale sono apporti patrimoniali acquisiti in via definitiva dalla società. Non presuppongono necessariamente un futuro aumento di capitale. Rafforzano il patrimonio netto e, di regola, non danno al socio un diritto individuale alla restituzione.

I finanziamenti soci hanno natura diversa. Generano un debito della società e un credito del socio. Salvo postergazione o particolari clausole, il socio resta un finanziatore.

I versamenti in conto futuro aumento capitale stanno in mezzo, ma con una fisionomia propria. Sono collegati a un'operazione futura. Se tale operazione non arriva, l'equilibrio cambia.

La giurisprudenza parla spesso di riserva "targata". L'espressione rende bene l'idea. La riserva non appartiene indistintamente a tutti i soci. È collegata al soggetto che ha effettuato l'apporto, perché la sua destinazione è una futura sottoscrizione.

Questo dettaglio conta molto. Una riserva targata non può essere trattata con la stessa libertà di una riserva genericamente disponibile.

QUANDO NASCE IL CREDITO DEL SOCIO

Il credito del socio non nasce perché il socio ha cambiato idea. Nasce perché non si realizza il presupposto concordato.

Si consideri un apporto destinato a un aumento da deliberare entro il 30 settembre. Se l'assemblea non delibera entro quella data, la causa del versamento viene meno. La società ha ricevuto risorse per una finalità che non si è realizzata.

Da quel momento, secondo l'impostazione accolta dalla Cassazione, l'importo deve essere guardato per ciò che è diventato. Non più una componente stabile del capitale di rischio. Piuttosto, un credito alla restituzione.

La conseguenza non è solo civilistica. È anche fiscale.

Se il socio cede la partecipazione dopo la scadenza del termine, non può sommare quell'importo al costo fiscale della quota. Lo stesso vale se l'operazione era stata registrata, in precedenza, come incremento della partecipazione.

La contabilità, da sola, non salva l'impostazione sostanziale.



GLI EFFETTI SUL BILANCIO

Sul piano contabile la questione non può essere liquidata con una semplice etichetta.

L'OIC 28 inquadra le riserve per versamenti effettuati dai soci tra le poste del patrimonio netto, quando l'apporto ha natura patrimoniale. Tra queste rientrano anche i versamenti in conto futuro aumento di capitale, se effettuati in via anticipata e non restituibili, in vista di un futuro aumento.

Proprio qui si colloca il punto critico. Se il termine per deliberare l'aumento decorre inutilmente, l'apporto non può restare trattato come se l'aumento fosse ancora fisiologicamente atteso.

Occorre allora verificare la documentazione. Delibere, lettere dei soci, scritture contabili, nota integrativa, statuto e comportamenti successivi devono raccontare la stessa storia.

Se emerge che il versamento era condizionato al futuro aumento, e l'aumento non arriva, la posta va riclassificata. Il patrimonio netto si riduce. Compare un debito verso il socio, oppure comunque una posizione restitutoria da rappresentare correttamente.

È una riclassificazione che può avere effetti anche sui covenant, sui limiti di patrimonio netto e sulle verifiche degli amministratori.

PLUSVALENZA E PEX: IL VALORE CHE NON PUÒ ENTRARE NEL COSTO

Il tema fiscale si innesta sulla determinazione della plusvalenza da cessione della partecipazione.

Nel regime della participation exemption, previsto dall'art. 87 del TUIR, la plusvalenza può beneficiare dell'esenzione del 95%, se ricorrono i requisiti previsti dalla norma. Rimane comunque decisivo calcolare correttamente la plusvalenza.

La plusvalenza nasce dalla differenza tra corrispettivo di cessione e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Gli apporti patrimoniali effettivi possono incidere su tale costo. Il TUIR contiene regole specifiche, anche per i versamenti e per le rinunce ai crediti, si pensi agli artt. 94, comma 6, e 101, comma 7.

Ma il ragionamento cambia quando l'apporto non si consolida. Se il versamento era vincolato a un futuro aumento e l'aumento non viene deliberato, manca l'incremento stabile della partecipazione.

In termini pratici: il socio non può ridurre la plusvalenza usando un valore che, al momento della cessione, rappresenta un credito da restituzione.

La Cassazione guarda alla sostanza. Non basta dire che il socio ha "rafforzato" la società. Serve capire se quell'apporto sia entrato definitivamente nel rischio partecipativo.

UN ESEMPIO PRATICO

Si immagini Alfa S.r.l., socia di Beta S.p.A.

Alfa vanta un credito di € 600.000 verso Beta. Per sostenere la partecipata, Alfa rinuncia al credito. La rinuncia viene qualificata come apporto destinato a un futuro aumento di capitale, da deliberare entro il 31 dicembre.

L'aumento non viene deliberato.

Nel mese di marzo successivo Alfa vende la partecipazione in Beta per € 1.200.000. Il costo storico della partecipazione era pari a € 500.000.

Se Alfa includesse anche i € 600.000 nel costo fiscale, la plusvalenza sarebbe pari a € 100.000. Se invece l'importo viene escluso, perché ormai rappresenta un credito restitutorio, la plusvalenza sale a € 700.000.

Nel regime PEX, la differenza imponibile riguarderebbe il 5% della plusvalenza. Però il valore di partenza cambia in modo sensibile.



Questo esempio mostra il punto vero. La qualificazione dell'apporto non è neutrale. Può spostare base imponibile, rappresentazione del bilancio e rapporti tra soci.

IL RIFLESSO NEI TRASFERIMENTI MORTIS CAUSA

C'è anche un profilo successorio, meno immediato ma molto concreto.

Se il versamento non concorre a formare il valore della partecipazione, il diritto alla restituzione segue una strada autonoma. Diventa un credito del socio.

In caso di morte del socio, quel credito entra nell'attivo ereditario come posizione distinta dalla partecipazione. Non si confonde con il valore della quota o delle azioni.

Questo può incidere sull'applicazione dell'art. 3, comma 4-ter, del Testo unico successioni e donazioni. Tale norma prevede, a determinate condizioni, un regime di favore per trasferimenti di aziende e partecipazioni.

Il credito restitutorio, però, non è partecipazione. È un diritto patrimoniale autonomo.

La distinzione va gestita prima, non quando si apre la successione. Altrimenti il rischio è scoprire tardi che una parte del valore non segue il regime previsto per la partecipazione.

LE PROVE CHE CONTANO DAVVERO

La Cassazione conferma un criterio ormai ricorrente: il nome del conto non è decisivo.

Per qualificare correttamente un apporto, l'interprete deve verificare la volontà delle parti. E tale volontà deve risultare in modo chiaro.

Gli elementi utili sono diversi:

1. delibera dei soci che autorizza o prende atto dell'apporto;
2. indicazione del termine entro cui deliberare l'aumento;
3. eventuale previsione di restituzione in caso di mancato aumento;
4. scritture contabili della società e del socio;
5. contenuto della nota integrativa;
6. clausole statutarie rilevanti;
7. comportamenti successivi delle parti.

Nella prassi, il problema nasce quando questi elementi non coincidono. Il verbale parla di futuro aumento. La contabilità registra un generico versamento in conto capitale. La nota integrativa tace. Il socio, poi, usa l'importo per aumentare il costo fiscale.

È proprio questa incoerenza che apre spazio alla contestazione.

TABELLA OPERATIVA

TIPO DI APPORTO	EFFETTO PRINCIPALE
Finanziamento soci	Nasce un debito della società e un credito del socio;
Versamento in conto capitale	L'apporto viene acquisito stabilmente al patrimonio netto, salvo diversa pattuizione;
Versamento a fondo perduto	La società acquisisce definitivamente le somme, senza obbligo di restituzione;
Versamento in conto futuro aumento capitale	L'apporto è vincolato a un futuro aumento. Se l'aumento manca, può sorgere il credito restitutorio;

TIPO DI APPORTO	EFFETTO PRINCIPALE
Rinuncia al credito per aumento futuro	Segue la stessa logica del vincolo. Se l'aumento non si perfeziona, non incrementa il costo della partecipazione.

La tabella non sostituisce l'analisi dei documenti. Serve però a evitare il primo errore: scegliere una formula per abitudine.

COME IMPOSTARE CORRETTAMENTE LE DELIBERE

La lezione operativa è abbastanza netta.

Quando i soci intendono effettuare un versamento definitivo, occorre scriverlo con precisione. In quel caso non conviene usare formule che richiamano un futuro aumento, se l'aumento non è davvero programmato.

Quando invece l'apporto è collegato a un aumento futuro, la delibera deve essere molto chiara. Bisogna indicare la finalità, il termine, il trattamento in caso di mancata delibera e l'eventuale diritto alla restituzione.

Sembra formalismo. Non lo è.

La qualificazione incide sulla sorte delle somme. Incide anche sul potere degli altri soci di beneficiare indirettamente dell'apporto. E incide sulla possibilità di usare quell'importo per coprire perdite.

Se l'apporto è "targato", il suo utilizzo non può essere deciso come se fosse una riserva indistinta. La società deve rispettare la causa per cui il socio ha versato.

IL PUNTO DA NON PERDERE

L'ordinanza n. 9629/2026 non dice che i versamenti dei soci non possano mai aumentare il costo fiscale della partecipazione. Dire questo sarebbe troppo grossolano.

La Corte afferma un principio più preciso. Il versamento in conto futuro aumento capitale non può essere trattato come incremento stabile del costo se l'aumento non viene deliberato nei termini.

In quel caso il rapporto cambia natura. L'apporto non resta sospeso all'infinito. Diventa credito restitutorio, con tutte le conseguenze del caso.

Per amministratori, soci e professionisti il messaggio è pratico: la formula usata negli atti deve corrispondere alla volontà reale. E la volontà reale deve essere documentata.

Altrimenti il rischio è duplice. Da un lato, si altera il bilancio. Dall'altro, si riduce indebitamente la plusvalenza fiscale.

CHECKLIST PER PROFESSIONISTI E SOCIETÀ

Prima di registrare o utilizzare fiscalmente un apporto dei soci, è opportuno verificare alcuni passaggi:

1. esiste una delibera che definisce la natura dell'apporto?;
2. l'aumento di capitale è già deliberato o solo programmato?;
3. è previsto un termine per la futura delibera?;
4. la delibera disciplina cosa accade se l'aumento non viene eseguito?;
5. la nota integrativa descrive correttamente la posta?;
6. il socio ha incrementato il conto partecipazione senza una base giuridica stabile?;
7. l'importo è stato considerato nel calcolo della plusvalenza?;
8. esistono effetti successori o donativi da valutare?.

Queste domande non sono teoriche. Servono a intercettare l'errore prima che diventi accertamento.

UNA SCELTA DA FARE PRIMA, NON DOPO

La qualificazione dell'apporto va decisa quando il socio versa, non quando la partecipazione viene ceduta.

Se la società ha bisogno di patrimonio stabile, si useranno formule coerenti con un apporto definitivo. Se invece l'obiettivo è anticipare un futuro aumento di capitale, occorre accettarne anche le conseguenze.

Il versamento in conto futuro aumento capitale è utile, ma non è una scorciatoia. Funziona quando l'aumento è reale, programmato e documentato.

Quando l'aumento resta solo sulla carta, l'apporto non può continuare a produrre effetti fiscali come se il capitale fosse stato davvero aumentato.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (13/05/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO